



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.it

P.O. N. 1 AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 115 del 09-12- 2015

(Reg. Gen. n. 1008 del 09-12- 2015)

OGGETTO	Ricognizione spesa di personale e calcolo incidenza spese di personale sulle spese correnti anno 2015. Art. 1, comma 557, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
----------------	---

L'anno **duemilaquindici** (2015), il giorno *NOVE* del mese di **DICEMBRE**, nella Casa Comunale e nel suo Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la sotto estesa proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio Risorse Umane, attestante:

Premesso:

Che la normativa in materia di spese di personale degli enti locali è stata profondamente modificata dalla manovra correttiva 2011-2013 approvata con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, all'articolo 14, commi da 7 a 10, ha rafforzato i vincoli preesistenti trasformando la riduzione delle spese di personale da mera disposizione di principio a precetto puntuale e tassativo, mediante:

- a) abolizione, dal 31 maggio 2010, della possibilità per gli enti sottoposti a patto di derogare al principio di riduzione delle spese di personale previsto dall'articolo 3, comma 120, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008);
- b) estensione del divieto di assunzione di personale, già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità dall'articolo 76, comma 4, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, anche in caso di mancato rispetto del comma 557 (comma 557-ter);
- c) possibilità di garantire integralmente il turn-over di personale addetto al servizio di polizia municipale nel caso in cui l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti non superi il 35%;

Atteso che il nuovo quadro normativo sopra delineato:

- attraverso il contenimento della dinamica occupazionale, ha inteso attuare una politica di contrazione della spesa sostenuta dal comparto delle autonomie locali;

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia”* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);

Visto l'art. 3 del D. L. n. 90/2014, *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”* che prevede:

al comma 5, *“negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.*

Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

L'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato.

Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti (*fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*)

al comma 5-bis, dopo il comma 557-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente: 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

al comma 5-ter, alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.

al comma 5-quater, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

al comma 5-quinquies, all'art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014» sono soppresse.

al comma 6, i limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

Ritenuto necessario effettuare una ricognizione delle spese di personale nell'anno 2015 al fine di individuare il limite non derogabile da rispettare per il triennio 2012-2014;

Ritenuto inoltre quantificare l'incidenza percentuale delle spese di personale sulle spese correnti;

Richiamati in proposito:

- a) la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 in data 17 febbraio 2006 emanata in attuazione dell'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la quale costituisce ancora oggi riferimento per i criteri di calcolo della spesa di personale;
- b) i pareri forniti dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in ordine alle modalità di calcolo delle spese di personale ai fini del comma 557, secondo i quali devono essere assunti i criteri illustrati nella circolare n. 9/2006 sopra citata, al fine di garantire il confronto di basi omogenee e una linea di continuità con le azioni intraprese in materia (Corte dei conti Abruzzo, parere n. 296/2008);
- c) la determinazione del Responsabile n. 339 in data 17/06/2015, con la quale era stato individuato il limite di spesa ex art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 per l'anno 2014;

Che la spesa del personale per l'anno 2015 è stata determinata sulla base delle cessazioni per pensionamenti per limite di età o di servizio da effettuare per legge;

Visto:

il prospetto “*Ricognizione delle spese di personale anno 2015*” (Allegato A);

il prospetto “*Verifica della coerenza delle spese di personale per l’anno 2015 con il limite di spesa della media del triennio 2012-2014*” (Allegato B);

il prospetto “*Ricognizione delle spese di personale anno 2015 e individuazione limite di spesa anno 2014*” (Allegato C);

il prospetto “*Calcolo di incidenza spese di personale sulle spese correnti*” (Allegato D);

il prospetto “*Calcolo di incidenza spese di personale sulle spese correnti con il limite della media del triennio 2011-2013*” (Allegato E);

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D. L. n. 90/2014;

Visto lo statuto comunale;


Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE

- 1) Di dare atto che la ricognizione dell’importo della spesa di personale dell’anno 2015, come risulta dal prospetto allegato “A”, determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è di € 8.292.891,12;
- 2) Di dare atto, così come stabilito dall’art. 3, **comma 5 bis** del D. L. n. 90/2014, come risulta dal prospetto allegato “B”, che il limite di spesa del personale per l’anno 2015 è inferiore al valore medio del triennio 2012-2014;
- 3) Di dare atto, che le spese di personale per l’anno 2015, determinate come risulta dal prospetto allegato “C” al presente provvedimento, sono coerenti con il limite di spesa dell’anno 2014.
- 4) Di dare atto, altresì che l’incidenza percentuale della spesa di personale sulle spese correnti, come risulta dal prospetto di cui all’allegato “D”, comprensivo delle spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica, è pari al 41,27 %.
- 5) Di dare atto, inoltre che l’incidenza percentuale della spesa di personale sulle spese correnti, come risulta dal prospetto di cui all’allegato “E”, pari al 41,27 %, è inferiore alla media delle percentuali degli anni 2011-2013, 44,30 %.

Favara, li

Il Responsabile del Servizio
Gaetano Manganella



Visto l'art. 107 e successive modifiche ed integrazioni del T.U. EE. LL. approvato con D. Lgs. 267/2000


DETERMINA

1) Di approvare la proposta di cui sopra ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Favara, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Giuseppe Calabrese



La presente determinazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CAPITOLO N. - IMPEGNO N. DEL
Visto di regolarità contabile e per attestazione di copertura finanziaria della spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa <i>Carmela Russo</i>)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal *17.12.2016* e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA